

---

# VADEMECUM SPESE E RENDICONTI DI CANDIDATI, PARTITI, MOVIMENTI O LISTE CIVICHE

ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021



## SPESE E FINANZIAMENTO CAMPAGNA ELETTORALE

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “**Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi**”, ha introdotto l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali nelle elezioni afferenti i **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**.

Il candidato deve comunicare con dichiarazione scritta al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello del Capoluogo di Regione o il Tribunale del Capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Al termine della campagna elettorale il candidato dovrà **trasmettere la propria dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale entro tre mesi** dalla proclamazione al:

- Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza (solo per i candidati eletti)
- Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (per tutti i candidati)

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate. **Anche nel caso in cui un candidato non sostenga nessuna spesa dovrà trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione negativa di spese elettorali.**

## SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Per “**spese relative alla campagna elettorale**” s’intendono quelle per:

- la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- la distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e le televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- l’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l’autenticazione delle firme e l’espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- il personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

## TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE SPESE SOSTENUTE ED I CONTRIBUTI RICEVUTI DA PARTE DEI CANDIDATI

La dichiarazione può essere presentata a mano o, in alternativa, può essere spedita con raccomandata A/R, conservando accuratamente la ricevuta di ritorno.

**Per i candidati eletti** la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, **entro tre mesi** dalla proclamazione, pena decadenza dalla carica:

- al Presidente del Consiglio Comunale;
- al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del Capoluogo di Regione.

**Per i candidati non eletti** la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, **entro tre mesi** dalla proclamazione solamente al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

---

## DICHIARAZIONI DI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE CIVICHE

Per quanto riguarda **Partiti, Movimenti e Liste civiche**, questi dovranno presentare i rendiconti nella forma e nei tempi previsti dalla legge **entro 45 giorni** dalla data d'insediamento del Consiglio al Presidente del Consiglio comunale, all'Ufficio Elettorale Centrale per i Comuni oltre i 15.000 abitanti ed alla sezione territoriale della Corte dei Conti per i comuni superiori ai 30.000 abitanti.

## CONTROLLO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Il **Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d'Appello**, riceve le dichiarazioni e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili.

Se il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale non contesta la regolarità di dichiarazioni e **rendiconti**, gli stessi si **considerano approvati entro centoventi giorni dalla ricezione**.

Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato, il quale ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio Centrale di Garanzia Elettorale

---

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291**.

La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e **comporta la decadenza dalla carica** dello stesso nei casi espressamente previsti dall'articolo 15 della legge n. 515/93.

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, **oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica**.